



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO


PRC – Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante 30

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

ESTRATTI NORMATIVI



AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sindaco Stefano Soldan
Segretario Comunale Rosario Cammilleri

UFFICIO TECNICO

Roberto Favero
Chiara Luciani

PROGETTISTA INCARICATO

Alessia Rosin
con Matteo Gobbo



APRILE 2024

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE

PI - Piano degli Interventi

Variante 30

ESTARTTO NORMATIVO

In blu le parti aggiunte
~~In rosso le parti eliminate~~

ART. 18 – CENTRI ABITATI E FASCIA DI RISPETTO STRADALE

1. Il Piano individua in tav. 1 - "carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" le fasce di rispetto della viabilità ed i centri abitati, secondo la disciplina del Codice della Strada e dal relativo Regolamento (D.L. 30.04.1992, n. 285; DPR 11 luglio 1980, n. 753; Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 29 dicembre 1997, n. 6709 (G.U. n. 38 del 16 febbraio 1998).
2. Le fasce di rispetto stradale, non presenti all'interno del limite dei centri abitati, sono destinate alla creazione, alla conservazione, alla protezione e all'ampliamento di spazi per il traffico pedonale, ciclabile e veicolare. Le distanze delle fasce di rispetto stradale sono definite ai sensi del D.L. 30.04.1992, n. 285 smi.
3. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti dell'edificabilità nelle ZTO di appartenenza secondo gli indici delle stesse; qualora sia identificata la sede stradale, essa deve essere esclusa dal computo.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 16 del Nuovo Codice della Strada, nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi solo interventi di cui alle lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 smi.
5. Nelle fasce di rispetto delle strade è inoltre consentita:
 - a. la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili;
 - b. la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica etc.).
6. Limitatamente ai casi in cui le costruzioni esistenti legittimamente assentite formano allineamenti prevalenti verso la strada, le nuove costruzioni possono essere ammesse od obbligate al rispetto di tali allineamenti, anche in deroga alle altre norme sulle distanze, purché sia comunque mantenuta una distanza minima pari a m. 3 dal confine stradale, inteso quale limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
- ~~7. È confermata l'istituzione di una fascia di rispetto stradale pari a ml. 60 lungo la circonvallazione come riportato in tav. 1 "carta dei vincoli e della pianificazione territoriale".~~
8. All'interno della ZTO C1, nell'ambito della stessa proprietà in cui ricade l'intervento edilizio e senza sopravanzare il fronte dell'edificato esistente, la fascia di rispetto stradale si riduce a 10,00 ml.